

COVID-19 – ATTIVITÀ SOSPESE E CONSENTITE DAL DPCM 22/03/2020 IN G.U. N. 76 DEL 22/03/2020

Il Governo ha disposto la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle considerate indispensabili, espressamente indicate nella tabella che segue, dal 23/03/2020 al 3/04/2020.

Proseguono le attività commerciali considerate indispensabili, (nei cui confronti si applicano le disposizioni del citato DPCM 11/03/2020 unitamente a quelle previste dal Ministro della salute), tra cui le attività della filiera delle imprese la cui attività non è sospesa; i servizi di pubblica utilità e di servizi essenziali; l'attività di produzione/commercializzazione di farmaci e prodotti agricoli; nonché gli impianti a ciclo continuo che subirebbero un danno irreparabile.

ATECO - ATTIVITA' AMMESSE

01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

03 Pesca e acquacoltura

05 Estrazione di carbone

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno

17 Fabbricazione di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1 Fabbricazione di articoli in gomma

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione

28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e ac

32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4 Fabbricazione di casse funebri

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 Gestione delle reti fognarie

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42 Ingegneria civile

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e uten

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per risc

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

55.1 Alberghi e strutture simili

j (da 58 a 63) Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative

69 Attività legali e contabili

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

74 Attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

80.1 Servizi di vigilanza privata

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione

82.20.00 Attività dei call center

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPCM 22/03/2020 le disposizioni previste del presente decreto trovano applicazione cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell'11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020. Possono essere regolarmente svolte, purché siano seguite le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da COVID- 19:

1. Ipermercati
2. Supermercati
3. Discount di alimentari
4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
12. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
14. Farmacie
15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Scritto da Alessandro Ingrosso

Lunedì 23 Marzo 2020 09:25 - Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Marzo 2020 09:38

23. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
26. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
27. Attività delle lavanderie industriali
28. Altre lavanderie, tintorie
29. Servizi di pompe funebri e attività connesse

La sospensione obbligatoria non si estende all'attività produttiva organizzata in modalità "a distanza" o "lavoro agile".

Le imprese le cui attività sono sospese devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25/03/2020, inclusa la spedizione della merce in giacenza (art. 1 comma 5 DPCM 22/03/2020).

Le imprese le cui attività sono consentite sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo tra le parti sociali per tutelare la salute dei lavoratori (sottoscritto il 14/03/2020 fra Governo e parti sociali).

DIVIETO AGLI SPOSTAMENTI Non è consentito alle persone fisiche il trasferimento o spostamento con mezzi di trasporto, pubblici o privati in un comune diverso da quello attuale salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

DPCM 22/03/2020 ART. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

A. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

B. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;

C. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

D. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

E. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

F. E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di

farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

G. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

H. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei dinieghi emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza

Scritto da Alessandro Ingrosso

Lunedì 23 Marzo 2020 09:25 - Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Marzo 2020 09:38

del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020;

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.